



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108

del 04/12/2013

O G G E T T O

Annullamento in autotutela Del. G.C. n. 236/2013 avente ad oggetto: Accordo Transattivo Comune di Molfetta/Molfetta Multiservizi S.p.a.

L'anno duemilatredici, il giorno **quattro** del mese di **dicembre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Presente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Assente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Natalicchio Paola – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Casalino Carlo**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 236 del 29/10/2012, avente ad oggetto: “Accordo transattivo Comune di Molfetta/Molfetta Multiservizi S.p.A.”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Organo esecutivo in carica deliberava, per tutte le motivazioni ivi indicate:

- di prendere atto dell’accordo transattivo (allegato quale parte integrante e sostanziale al suddetto provvedimento) stipulato in data 29/10/2013 fra il Sindaco pro tempore e l’Amministratore Delegato della Molfetta Multiservizi;
- di incaricare il Dirigente del Settore Economico-Finanziario di adottare i necessari atti consequenziali per dare esecuzione all’accordo transattivo;

DATO ATTO che con il suddetto provvedimento giuntale veniva stabilito di riconoscere tutti i crediti vantati dalla soc. Multiservizi (società partecipata dal Comune di Molfetta nella misura del 51% dell’intero capitale sociale) per un importo di € 859.186,47 per pendenze debitorie relative a fatture varie dall’anno 2008 a tutto il 31/12/2011 del Comune di Molfetta, come riportate nell’elenco allegato all’anzidetto accordo transattivo;

RILEVATO che tanto la deliberazione di Giunta Comunale nr. 236/2012 quanto il contratto di transazione (qual è da qualificarsi l’accordo stipulato) non rispondano appieno agli obbligatori canoni di legittimità contabile che presidiano l’esercizio dell’attività amministrativa degli Enti Territoriali in quanto nei suddetti atti è dato ravvisare:

1. Violazione dell’art. 78 comma 1 e art 107 comma 3 lett. c) del decr. legisl. n. 267/2000: la transazione (che è un contratto disciplinato dagli artt. 1965 e ss. cod. civ.) risulta essere stata stipulata dal Sindaco pro tempore in luogo del Dirigente Comunale al quale l’Ordinamento degli Enti locali attribuisce in via esclusiva tale competenza;
2. Violazione dell’art. 194 comma 1 del tuell: la competenza all’adozione delle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio è del Consiglio Comunale, e non quindi della Giunta;
3. Violazione dell’art. 194 comma 2 del TUELL: il termine massimo (trattasi di disposizione di natura cogente e quindi, inderogabile) per il pagamento dei debiti fuori bilancio è di anni tre (e non di sei, termine di rateizzazione negoziata nel contratto di transazione);
4. Violazione dell’art. 194 comma 1 lett. e): la transazione riconosce il pagamento a favore della Multiservizi di somme che non costituiscono un arricchimento per l’Ente (quali gli interessi legali e moratori, l’utile d’impresa);
5. Violazione dell’art. 151 comma 1 tuell recante Principi in materia di Contabilità: con l’espressa imputazione della spesa ad esercizi differenti da quelli in cui è sorto l’obbligo di pagare (ovvero, gli anni di effettuazione delle prestazioni) o al più, da quello dell’anno della stipulazione del contratto transattivo (2012) sono stati palesemente violati i principi cogenti dell’annualità e delle veridicità dei bilanci posto che si è inteso traslare a carico di bilanci futuri spese sorte in esercizi finanziari precedenti;
6. Assoluta mancanza, all’interno dell’accordo di un qualunque riferimento esplicito ad una situazione di lite pendente o insorgenda, come invece espressamente previsto dalla fattispecie negoziale;

CONSIDERATO che le somme spettanti alla Multiservizi costituiscono ad ogni effetto di legge dei debiti fuori bilancio trattandosi di obbligazioni pecuniarie assunte in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;

DATO ATTO che non pare possibile invocare in subjecta materia quanto previsto dal punto 104 del Principio Contabile n. 2 formulato dall'”Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali” in forza del quale: “Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL”. E, valga il vero, non si può ricorrere alla suggestiva copertura della “transazione” per fronteggiare spese relative ad illegittime (stante l’assenza di validi atti di impegno) ordinazioni di servizi avvenute in precedenti esercizi finanziari con evidente violazione di principi contabili;

RILEVATO inoltre a conferma di un percorso amministrativo non immune da vizi di contraddittorietà, che parrebbero essere stati violati gli stessi obblighi contrattuali (ove, per ipotesi, effettivamente vincolanti per l’Ente) posto che nell’esercizio finanziario di prima applicazione dell’accordo (ovvero, il 2013) venne assunto un impegno di spesa ridotto di € 100.000,00 e non dei negoziati € 143.97,75;

DATO ATTO per quanto innanzi esposto che sussistono le ragioni per l’esercizio del potere di autotutela (ai sensi ed agli effetti degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 in forza dei quali si può procedere all’annullamento dei provvedimenti assunti in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza) per disporre l’annullamento della deliberazione giuntale nr. 236/2012 in quanto vi è la concomitante circostanza dell’esistenza delle ragioni di interesse pubblico nonché del ragionevole lasso di tempo trascorso dall’adozione dell’atto da annullare;

VALUTATO, in merito all’obbligo -previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990- di comunicare l’avvio del procedimento destinato a sfociare in un provvedimento a contenuto pregiudizievole, che detta fase risulta rispettata in quanto con gli organi rappresentativi della Molfetta Multiservizi sono state avviate recentemente trattative al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 6, c. 4, D.L. n. 95/2012, che ha introdotto a partire dal rendiconto dell’anno 2012 un nuovo adempimento nell’ambito del rafforzamento dei controlli tra ente locale e proprie società partecipate;

CONSIDERATO che il contratto di transazione benchè illegittimamente stipulato da organo incompetente ha comunque forza di legge fra le parti, eppertanto, non sarebbe sufficiente l’adozione di un atto di autotutela che andrebbe ad incidere sull’atto amministrativo ma non sul vincolo contrattuale che intercorre fra il Comune di Molfetta e la società partecipata creditrice delle somme riconosciute anche in forza di quanto previsto dall’art.1969 cod. civ. in forza del quale la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia fra le parti;

CHE nel corso degli incontri con la Multiservizi è emersa, nella fase della redazione del prospetto contenente i debiti ed i crediti reciproci, una differente indicazione in ordine alla tipologia dei debiti pregressi suscettibili di riconoscimento;

CHE pertanto a seguito della differente quantificazione del totale della debitoria a carico del Comune nei confronti della società è divenuto di fatto “inefficace” il contratto di transazione del 29/10/2012 parametrato su somme superiori, ove e per ipotesi valido e vincolante per questo Ente;

VISTO il Verbale di verifica situazione debiti-crediti vs. Società partecipata “Molfetta Multiservizi S.p.A.” al 31/12/2012, giusta nota informativa ex art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012”, trasmessa in data 4/12/2013 con prot. 75181;

VISTO il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Tuell riportato in calce al presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le ragioni in premessa riportate e qui richiamate ad ogni effetto

- 1) Prendere atto del Verbale di verifica situazione debiti-crediti vs. Società partecipata “Molfetta Multiservizi S.p.A.” al 31/12/2012, giusta nota informativa ex art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012” , trasmessa in data 4/12/2013 con prot. 75181.
- 2) Annullare in autotutela la deliberazione di Giunta Comunale nr. 236 del 29/10/2012 avente ad oggetto: “Accordo transattivo Comune di Molfetta/Molfetta Multiservizi S.p.A.”.
- 3) Considerare altresì inefficace il contratto stipulato in data 29/10/2012 fra il Comune di Molfetta e la suddetta società.
- 4) Incaricare gli uffici preposti, alla sottoscrizione del prospetto di definizione posizioni debitorie/creditorie verso la Società partecipata “Molfetta Multiservizi S.p.A. al 31/12/2012.
- 5) Trasmettere la presente deliberazione alla Molfetta Multiservizi S.p.A.

Stante l’urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione e a voti unanimi, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnico contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Economico Finanziario ad interim

f.to(dott. Giuseppe Lopopolo)

IL SINDACO
f.to Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Carlo CASALINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 06/12/2013 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

, li _____

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Direttore di Ragioneria